

STATUTO

**COOPERATIVA DI
SOLIDARIETA' ALBERTI
ROMANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BAGOLINO BS VIA XI FEBBRAIO
12/A

Numero REA: BS - 82538

Codice fiscale: 00472200179

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

Statuto Cooperativa Alberti Romano Scarl – Aggiornato con Assemblea del _____		MONEGO DOTT. MARCELLO NOTAIO IN CONDINO
STATUTO COOPERATIVA "ALBERTI ROMANO"		
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 - Denominazione		
E' costituita la “Cooperativa di Solidarietà ALBERTI ROMANO Società Cooperativa sociale – ONLUS”.		
Art. 2 – Sede legale e sedi secondarie		
La Cooperativa ha sede in Bagolino (BS), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.		
L’organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma precedente e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.		
Art. 3 - Durata		
La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2100.		
Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria.		
TITOLO II SCOPO E OGGETTO		
Art. 4 – Oggetto sociale		
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso una attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane.		
La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.		

_____		Pagina di _____

Statuto Cooperativa Alberti Romano Scrl – Aggiornato con Assemblea del _____

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

1. attività e servizi di assistenza domiciliare;
2. attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da Enti pubblici o privati; -strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti o non, nonché servizi integrati per residenze protette;
3. servizi e centri di riabilitazione;
4. centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; -attività di formazione e consulenza;
5. attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno.
6. attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.
7. preparazione e/o somministrazione di pasti a domicilio e servizi di mensa per strutture pubbliche o private senza scopi di lucro.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia diret-

Pagina di

Statuto Cooperativa Alberti Romano Scrl – Aggiornato con Assemblea del _____

tamente che indirettamente attinenti al medesimo; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III SOCI

Art. 5 – Numero e requisiti

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i Soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

Art. 6 – Categorie di soci

Possono essere Soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) SOCI PRESTATORI - che prestano la loro attività ricevendo un

Statuto Cooperativa Alberti Romano Scarl – Aggiornato con Assemblea del _____

compenso di qualsiasi natura o entità;

b) SOCI FRUITORI - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;

c) SOCI VOLONTARI - che prestano la loro attività gratuitamente.

d) SOCI SOVVENTORI - che contribuiscono mediante maggiori conferimenti o finanziamenti all'attività della cooperativa.

Possono altresì essere Socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali.

Ogni Socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 7 – Ammissione nuovi soci

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali e nella quale indicare:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e attività svolta;

b) motivi della richiesta e la categoria di Soci a cui chiede di essere iscritto;

c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere.

Art. 8 – Procedura di ammissione

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 13.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sot-

Pagina di

Statuto Cooperativa Alberti Romano Scrl – Aggiornato con Assemblea del _____

toscritta. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Art. 9 – Obblighi dei soci

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dalla Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di Socio, la quota viene rimborsata al Socio o agli aventi diritto ad un valore pari al capitale da essi effettivamente versato, escluso l'eventuale sovrapprezzo.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 c.c. il recesso è consentito al Socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo Statuto e della legge legittimano il recesso.

Art. 12 – Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione

Statuto Cooperativa Alberti Romano Scarl – Aggiornato con Assemblea del _____

può escludere il Socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il Socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e semprechè il Socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa.

Art. 13 – Comunicazioni al socio

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 8, 10, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al Collegio Arbitrale oppure alla Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio arbitrale.

TITOLO IV CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Art. 14 – Capitale sociale e Riserve

Il Patrimonio sociale è formato

Statuto Cooperativa Alberti Romano Scrl – Aggiornato con Assemblea del _____

- a) dal Capitale sociale formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque/82) ciascuna e se superiori di un valore multiplo di tale importo;
- b) dalla Riserva Legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale Sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- d) dalle Riserve Straordinarie istituite dall'assemblea o previste dalla Legge;
- e) dal Fondo di Riserva Indivisibile.

Il Fondo di riserva Indivisibile non può essere ripartito tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 15 – Trasferimento quote

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

TITOLO V -BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI-

DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Art. 16 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 – Bilancio e relazione degli amministratori

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento

Statuto Cooperativa Alberti Romano Scarl – Aggiornato con Assemblea del _____

della gestione sociale.

La relazione degli Amministratori al bilancio deve illustrare anche l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei Soci, di persone non socie e della Comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18 - Utili

Nessun utile può essere distribuito ai Soci; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio, dedotta la quota degli utili netti destinata ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge, deve essere destinata al fondo riserva indivisibile.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 19 – Organi della Cooperativa

Sono Organi della Cooperativa:

Pagina di _____

Statuto Cooperativa Alberti Romano Scrl – Aggiornato con Assemblea del _____	
a) l'Assemblea dei Soci;	
b) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;	
c) Il Collegio Sindacale, qualora obbligatorio ai sensi di legge.	
A) ASSEMBLEA	
Art. 20 – Compiti dell'assemblea	
L'Assemblea:	
a) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli Amministratori;	
b) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero e, qualora necessario, i Sindaci;	
c) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli Amministratori;	
d) delibera in merito alle modificazioni dell'atto costitutivo;	
e) delibera sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
f) delibera sulle altre materie ad essa riservate dalla legge nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.	
L'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. L'assemblea può	
Pagina di _____	

Statuto Cooperativa Alberti Romano Scarl – Aggiornato con Assemblea del _____

essere convocata entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 21 - Convocazione

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito o consegnato a tutti i Soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento della facoltà suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 – Validità e quorum

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rap-

Pagina di

Statuto Cooperativa Alberti Romano Scrl – Aggiornato con Assemblea del _____

presentata almeno la maggioranza assoluta dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 23 – Diritto di voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci.

Ciascun Socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

In caso di malattia o di altro impedimento, i Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla Società.

Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio.

Non possono essere mandatari né gli Amministratori, né gli impiegati della Società.

Art. 24 – Presidenza e deliberazioni

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che, su richiesta di almeno cinque Soci, l'Assemblea non elegga altri a presiederla.

Statuto Cooperativa Alberti Romano Scrl – Aggiornato con Assemblea del _____

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, che può essere anche una persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO

Art. 25 – Organo Amministrativo

La Cooperativa è alternativamente amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri eletti dall'Assemblea tra i Soci.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Statuto Cooperativa Alberti Romano Scrl – Aggiornato con Assemblea del _____

Gli Amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli Amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Art. 26 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente anche il Vice Presidente, qualora tali nomine non siano state effettuate direttamente dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui si affersce il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di in-

Statuto Cooperativa Alberti Romano Scrl – Aggiornato con Assemblea del _____

teressi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Art. 27 – Poteri dell’Organo Amministrativo

L’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 28 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 29 – Rappresentanza sociale

La rappresentanza sociale spetta al Presidente ed al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento o agli Amministratori Delegati, se nominati e nell’ambito della delega a loro conferita.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori e a Procuratori ad *negotia* e speciali, la rappresentanza della Società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 30 – Formazione del Collegio

Il Collegio Sindacale viene nominato nei casi previsti dalla legge o su volontaria deliberazione dell’Assemblea, e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci.

Statuto Cooperativa Alberti Romano Scrl – Aggiornato con Assemblea del _____

Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Ai Sindaci, stante la finalità sociale, non viene corrisposto alcun compenso.

Art. 31 – Funzioni e poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e adempie ad ogni funzione ad esso attribuita dalla legge.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter codice civile.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio sindacale può richiedere agli Amministratori notizie - sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

Art. 32 – Rapporti con Organo Amministrativo e Assemblea

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle assemblee.

Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

TITOLO VII REQUISITI MUTUALISTICI

Statuto Cooperativa Alberti Romano Scrl – Aggiornato con Assemblea del _____

Art. 33 – Utili e Riserve

E' vietata la distribuzione ai Soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i Soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

In caso di scioglimento della Cooperativa il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale versato, deve essere destinato ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n.ro 59 del 31.01.1992.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 – Natura della cooperativa

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 35 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 22 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra Soci, stabilendone i poteri.

Art. 36 – Clausola arbitrale

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita

Statuto Cooperativa Alberti Romano Scarl – Aggiornato con Assemblea del _____

al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri amichevoli compositori.

Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali o dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede la società.

Gli arbitri, comunque nominati, pronunceranno il lodo in via rituale e secondo diritto, senza vincolo di procedura, fatta eccezione per il rispetto del principio del contraddittorio.

Il lodo sarà vincolante per le parti e quindi inappellabile.

Il lodo dovrà essere emesso entro il termine massimo di sessanta giorni dalla composizione del Collegio Arbitrale stesso.

Il Collegio Arbitrale siederà nel luogo che verrà prescelto dal suo Presidente.

Art. 37 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto e dalle norme del codice civile in materia di società cooperative, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

F.TO COSI MAURO

(L.S.) F.TO MARCELLO MONEGO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Brescia autorizzata con provv. prot. n. 10055/80/111 del

Pagina di